



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

**OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO CIVITA.S.**

REP. n. 4622

L'anno **2020** (duemilaventi), il giorno **ventisette**, del mese di **ottobre** (27/10/2020), in Civitanova Marche presso la "*Sala Giunta*" al piano secondo della sede Comunale, P.zza XX Settembre n. 93:

Premesso che:

- nel corso del tempo sono stati affidati alla CIVITA.S, ("**Civita.s**" o "**La società**") società interamente partecipata del Comune di Civitanova Marche, diversi servizi comunali, tutti inerenti alle entrate, nella considerazione che la società presentava e presenta i requisiti per l'affidamento in house providing ad oggi disciplinato dall'art. 5 del codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016 - "**il Codice**") e art. 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175 "**Tuspp**");
- con le Delibere della Giunta Comunale n. 373 del 17/07/2006 e n. 513 del 18/10/2006, la Delibera del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2006, il Comune affidava a Civita.s s.r.l. in via provvisoria una serie di servizi relativi all'accertamento delle allora imposte ICI e TARSU, oltre alla gestione parziale TOSAP e gestione Parcheggi;
- che con la Delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 16/12/2008 si approvava lo schema di contratto per l'affidamento e la riscossione ICI, TARSU, TOSAP temporanea e gestione Parcheggi e con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 3/03/2010 si apportavano alcune modifiche al contratto ("**Contratto**");
- si rende opportuno rivedere il contratto di servizio attualmente in vigore con Civita.s, alla luce delle novità normative intervenute negli ultimi dieci anni, degli eventi intercorsi e delle richieste inoltrate all'Amministrazione Comunale dal C.d.A. della Società medesima, apportando correttivi e precisazioni in ordine alle principali argomentazioni dettagliatamente riportate nella delibera di C.C. n. 58 del 07.08.2020;
- la disciplina dell'affidamento delle attività a Civita.s, previste dal presente Contratto di servizio, sono integrate, aggiornate e completate dalle Prescrizioni Tecniche, approvate dalla Giunta, che esplicano i loro effetti anche se non materialmente allegate al presente atto;
- il presente contratto di servizio instaura un rapporto fra comune e società sussumibile alla concessione.

Tutto ciò premesso

TRA

- Il Dott. Andrea Castellani, nato a Porto San Giorgio l'11.01.1966, nella sua qualifica di Dirigente IV Settore dell'intestato Comune (C.F. e P.I. n. 00262470438), il quale interviene in nome e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, giusto Decreto del Sindaco n. 15 del 30.09.2020, ("il Comune")

E

- Il Dott. Antonio Carusone, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 30.10.1969, nella sua qualifica di Presidente del C.d.A. della Civita.s srl unipersonale, con sede in Civitanova Marche, Via Cecchetti, 99 (C.F. n. 01569200437), domiciliato per la carica presso la sede della Civita.s., autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto con Delibera del C.d.A. del 22.09.2020.



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Capo I - CONDIZIONI GENERALI.**

**Art. 1. Affidato in house di compiti.**

Il Comune affida alla Società, che accetta, i compiti appresso elencati:

**a)** Concessione della gestione della riscossione e delle attività connesse e conseguenti nonché le attività di controllo e accertamento, rimborso e compensazione, contenzioso, rateizzazione, compiti minori necessari dei seguenti tributi comunali;

- Imposta Municipale Unica (I.M.U.);

- Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), annualità pregresse;

- tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.), annualità pregresse;

- T.A.R.I. (tassa sui rifiuti);

- TARES – TARSU annualità pregresse.

Rimane di competenza comunale la concessione del servizio di riscossione e accertamento della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta di pubblicità, del canone sulle pubbliche affissioni e del canone non meramente ricognitorio introdotto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 10.4.2007 nonché della gestione dei chioschi su area pubblica e dell'imposta di soggiorno;

**b)** concessione del servizio di logistica, riscossione parziale e vigilanza della sosta a pagamento su tutti gli stalli stabiliti a pagamento dalla Giunta Comunale situati su aree pubbliche dedicate alla sosta a pagamento, che verranno comunicate alla società come indicato al capo III;

**c)** collaborazione nella istruttoria di atti comunali di natura regolamentare e tariffaria.

A decorrere dalla data di efficacia del presente contratto, la Società è autorizzata allo svolgimento delle attività relative alla gestione dei tributi comunali che vengano introdotti ex novo per effetto di interventi legislativi, nelle more della necessaria revisione delle disposizioni contrattuali. La regolazione dei rapporti economici avverrà ai sensi dell'art. 38 bis) che segue.

Qualora il Comune non intenda affidare alla società la gestione dei tributi comunali introdotti ex novo dovrà darne comunicazione espressa, con manleva della società da ogni incombenza al riguardo in relazione alle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

**Art. 2. Durata e esclusività**

1. Il Contratto di servizio decorre dalla data della sottoscrizione ed è a tempo indeterminato. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto perde di efficacia il contratto di servizio sottoscritto il 15/06/2010 Rep. 4169.

2. Il Comune ha facoltà annuale ordinaria di recedere con semplice preavviso da far pervenire alla Società entro il trenta settembre (30.9).

Il Comune può invece recedere senza preavviso nel caso in cui norme di legge determinino modificazione, riduzione o esclusione della potestà dell'ente sui compiti oggetto di affidamento.

3. La Società deve avere rapporto esclusivo con il Comune e non può subaffidare i compiti di cui al presente contratto, per evitare di favorire il subentro di altro affidatario.



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

4. La società tuttavia ha facoltà di utilizzare terzi per singole attività connesse alla gestione dei compiti di cui all'art. 1 a condizione che, limitatamente per i compiti di cui **all'art. 1. comma a)**, siano soggetti abilitati alla riscossione dei tributi erariali o iscritti all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali (Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289).

L'utilizzo di terzi non esonera la Società dagli obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal contratto medesimo.

5. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della Società non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

**Art. 3. Norme di legge.**

Le principali norme di legge che regolano la materia oggetto della presente convenzione sono quelle che disciplinano i tributi e le entrate comunali per la sosta a pagamento previste all'art.1 del presente Contratto, nonché le disposizioni del TUEL (d.lgs. n. 267 del 18.8.2000) con particolare riferimento alle attribuzioni degli organi e della dirigenza e alla resa di conto (ordinamento comunale).

**Art. 4. Norme regolamentari e tariffarie. Riserva comunale.**

Il Comune mantiene per sé medesimo piene ed esclusive potestà disciplinatoria, regolamentare e tariffaria.

I principali atti regolamentari e tariffari in vigore sono pubblicati sul sito istituzionale del comune.

La Società richiederà al Comune per le attività oggetto di affidamento, per quanto non già in possesso o non rinvenibile sul sito internet comunale, copia degli atti sopra elencati e di eventuali altri necessari alle proprie attività.

Il Comune ha obbligo di comunicare alla Società future deliberazioni in modi e tempi idonei ad assicurare tempestiva e facile attuazione.

La Società ha obbligo di dare attuazione ai deliberati regolamentari e tariffari comunali e facoltà di formulare proposte al Comune oltre al dovere di collaborare alla redazione degli atti da sottoporre alla decisione degli organi comunali.

**Art. 5. Natura e principi di svolgimento dei compiti.**

1. La Società svolge un servizio qualificabile, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) come autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle proprie funzioni, anche mediante l'esercizio da parte della Società di funzioni pubblicistiche espressione tipica del potere impositivo dell'ente locale.

2. La società nello svolgimento dei compiti affidati con il presente contratto è Agente Contabile.

3. Tutti i compiti affidati debbono essere svolti, fermo l'ovvio rispetto delle norme di legge e della disciplina comunale, con buona diligenza professionale e tenere conto dei migliori principi di comportamento con i cittadini-contribuenti.



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

4. Il personale in servizio di controllo e vigilanza sul territorio dovrà indossare apposito indumento con la denominazione della Società e indicazione del servizio svolto per conto del Comune. Il personale medesimo dovrà portare ben visibile apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dalla Società. Il personale in servizio interno sarà contraddistinto da apposita targa, contenente cognome e nome e servizio svolto, posta in luogo ben visibile in prossimità del posto di lavoro. Tutti i compiti dovranno avere adeguata struttura formale a fini di chiarezza organizzativa, trasparenza e controllo. Tutto il lavoro della Società dovrà avere forma idonea a consentire le rilevazioni sistematiche previste dal controllo comunale di gestione.

**Art. 6. Supporto del Comune.**

Il Comune supporterà la società mettendo a disposizione le dotazioni informatiche facenti parte dell'ampio sistema comunale (server farm, rete interna, rete esterna, gestionali tributi, quant'altro già facente parte del sistema in uso al Comune secondo una logica integrata).

Le dotazioni e gli impianti centralizzati saranno fruiti gratuitamente dalla Società; per essi continuerà la ovvia gestione comunale che assume a proprio carico i costi per consumi - manutenzioni - aggiornamento e quant'altro, nei limiti delle necessità derivanti dal funzionamento connesso col sistema integrato comunale.

**Art. 7. Costi e oneri a carico della società.**

1. La Società sostiene ogni e qualsiasi costo od onere relativo alla gestione della società fra cui quelli relativi al personale in rapporto di lavoro dipendente o autonomo o altro consentito.
2. La Società assume altresì la responsabilità del rispetto delle norme tempo per tempo in vigore per i rapporti di cui al primo comma.

**Art. 8. Controllo analogo e Relazioni periodiche.**

Ai sensi dell'art. 16 del Tuspp le modalità di esercizio del controllo analogo e le relative relazioni che la società deve inoltrare al Comune socio sono disciplinate dallo statuto della Società.

**Art. 9. Vigilanza del Comune**

Il Comune vigila sull'operato della Società attraverso una o più figure dirigenziali dell'organico comunale appositamente designate e comunicate alla Società stessa.

La vigilanza è esercitata sull'intera attività materiale e documentale con il solo vincolo di organizzazione e preavviso al fine di evitare intralcio alla Società.

In caso di interventi ispettivi sarà redatto apposito verbale. In caso di richiesta scritta sarà assegnato alla Società congruo termine per la risposta.

**Art. 10. Facoltà degli amministratori comunali.**

*(articolo abrogato).*

**Art. 11. Clausola generale di collaborazione.**

La premessa fondamentale e imprescindibile dell'affido di cui al presente contratto è la piena proprietà comunale del capitale della Società e l'esclusività dei rapporti della medesima con il Comune. **Tutta l'attività societaria dovrà essere improntata secondo tecniche di lavoro e di relazione previste dalle vigenti norme o ad esse sottese.**



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

Ferme le attribuzioni degli organi comunali in materia di disciplina e ordinamento dei tributi e delle entrate e relative tariffe, la Società deve svolgere attività di analisi e di proposta per la migliore evoluzione delle regole e delle misure della imposizione comunale per i tributi e le entrate oggetto del presente contratto.

Le parti, nelle persone dei rispettivi rappresentanti e o incaricati e o responsabili, hanno obbligo imprescindibile di collaborare secondo principi di complementarità ed integrazione. Eventuali difficoltà e o incomprensioni debbono essere affrontate senza indugio con positivo spirito di rispetto e confronto. In caso di mancata composizione o chiarimento il presidente del consiglio di amministrazione o, se incaricato, il direttore della Società e il/i soggetto/i di cui all'art. 9, qualora la materia non rientri nelle competenze di uno di essi, redigono senza indugio una relazione a firma congiunta evidenziando le circostanze del contrasto e la rimettono al Sindaco con plico riservato. Il Sindaco, esaminata la situazione e al fine di non arrecare rallentamento o ostacolo alla produzione societaria, adotterà e o promuoverà le iniziative e o i provvedimenti del caso.

**Art. 12. Informazione ai cittadini – Carta della qualità dei servizi.**

1. Fermi i doveri generali del Comune di comunicazione periodica, la Società assicura la più ampia informazione ai contribuenti e ai cittadini sulle tariffe in vigore e sulle modalità da seguire per assolvere correttamente gli obblighi previsti.
2. La Società collabora alla implementazione e all'aggiornamento della parte del sito internet comunale relativo ai tributi e alle entrate.
3. La Società dovrà dotarsi della carta della qualità dei servizi, ai sensi di legge e si obbliga alla sua pubblicizzazione ed alla sua revisione periodica.

**Art. 13. Personale dipendente proveniente dal Comune o da altra società o azienda comunale.**

1. Al personale che dovesse provenire dal Comune o da altra società o azienda comunale va riconosciuta la eventuale opzione che l'ordinamento può prevedere per la continuazione del trattamento di previdenza e quiescenza presso l'ente di provenienza o l'ingresso in quello previsto presso la Società.
2. La Società informa compiutamente il personale interessato sul parallelo fra i profili e declaratorie del CCNL di provenienza e gli analoghi del CCNL applicato dalla Società stessa con particolare riferimento al trattamento economico e previdenziale.

**Art. 14. Il personale dipendente.**

1. Ai sensi dell'art. 19 del Tuspp, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. La Società per tutta la durata del presente contratto assicura al proprio personale, dipendente o equiparato, trattamenti retributivo, contributivo assistenziale e previdenziale, antinfortunistico nel pieno rispetto delle norme di cui ai contratti nazionali di lavoro applicabili, eventualmente integrati dagli accordi locali, e alle vigenti norme di legge in materia, come indicato al comma 1 del presente articolo.



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

3. La Società assume a proprio carico ogni e qualsiasi spesa di personale e per il personale a prescindere dalla natura del rapporto. La Società sostituisce eventuali dipendenti o equiparati che fossero dichiarati inabili alle mansioni da parte della competente autorità sanitaria.

4. La società per il reclutamento del proprio personale adotta un regolamento come prevede l'art. 19 del Tuspp, pubblicato sul sito istituzionale della società.

5. Il Comune è sollevato da ogni onere e responsabilità diretti o indiretti connessi o conseguenti all'assunzione e all'impiego del personale dipendente da parte della Società' o di quello ad esso equiparato.

**Art. 15. Mancato rispetto degli obblighi contrattuali, contributivi, antinfortunistici.**

Il mancato rispetto degli obblighi in materia di lavoro, a prescindere dalla mancanza di adesione della Società alle associazioni stipulanti i CCNL o dal mutare di dimensione o struttura o qualificazione giuridica o economica o sindacale della Società stessa, è considerato fatto grave ai fini della richiesta di risoluzione anticipata del presente contratto.

**Art. 16. Infortuni e danni.**

La Società risponde direttamente dei danni a persone e cose comunque provocati, anche dai propri dipendenti, nell'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione: resta a suo completo ed esclusivo carico ogni e qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi a carico del Comune.

Il Comune rimane sollevato da ogni responsabilità verso i terzi derivante da inadempienza della Società. La Società ha obbligo di stipulare apposite polizze contro la responsabilità civile, derivante dalla gestione dei compiti affidati, con compagnie assicuratrici di primaria importanza secondo condizioni e massimali sui quali deve essere acquisito l'assenso del Comune.

**Art. 17. Il direttore.**

1. La Società dovrà dotarsi di figura apicale, anche con funzione di direzione generale, al fine di garantire capacità specialistiche e manageriali ritenute necessarie per rendere efficiente ed efficace il proprio assetto organizzativo nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune.

2. Per il reclutamento della figura apicale la Società si avvarrà delle procedure individuate dal proprio regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 19 del Tuspp e pubblicato sul sito della società.

**Art. 18. Impegno del Comune.**

Il Comune, in caso di scioglimento della Società per riacquisire la gestione diretta dei relativi compiti o per un successivo affido dei medesimi e fatti salvi eventuali diritti o prerogative riconosciuti a personale proveniente dal Comune, si impegna a salvaguardare lo stato occupazionale dei dipendenti della Società entro i seguenti limiti:

- nei limiti della discrezionalità attribuitagli da norme di legge;
- nei limiti dell'incremento di organico, in caso di gestione diretta, che risulterà compatibile con le nuove necessità e con il proprio equilibrio economico;
- nei limiti delle facoltà previste da norme di legge di inserire nel bando di gara, in caso di nuovo affido, obblighi per il vincitore di assumere personale indicato dal Comune.



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

Il Comune di Civitanova Marche, si impegna a fornire a Civita.S adeguata formazione su aspetti di elevata professionalità e contenuti tecnici rilevanti inerenti i servizi da gestire.

**Art. 18 bis – Prescrizioni tecniche.**

Le Prescrizioni tecniche stabiliscono i livelli minimi di servizio che la Società deve garantire al Comune per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

Le Prescrizioni tecniche aggiornano, integrano e modificano le previsioni indicate ai capi II e III che seguono.

Le Prescrizioni tecniche vengono predisposte annualmente dalla Società e presentate al Comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validità. Il Comune analizza il contenuto dello stesso e presenta alla Società eventuali richieste di modifica. La Società, valutate le richieste di modifica formulate dal Comune sotto il punto di vista operativo ed economico finanziario, provvede a predisporre le modifiche alle Prescrizioni tecniche. Le Prescrizioni tecniche, eventualmente modificate, vengono poi sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale in tempo utile per consentire l'approvazione del Bilancio Previsionale comunale ed in concomitanza della deliberazione prevista all'art. 22.

Nella ipotesi che la Società non presenti, nei termini di cui sopra, una proposta di nuove Prescrizioni tecniche ed il Comune non lo richieda espressamente nei quindici giorni successivi, le Prescrizioni tecniche si intendono rinnovate fino a modifica dello stesso con i tempi ed i modi ordinari.

Qualora la Società ritenga le proposte di modifica del Comune non congrue dal punto di vista operativo, economico o finanziario o eccessivamente onerose può formulare, motivandole, soluzioni alternative. Qualora la Società ed il Comune non arrivino ad una soluzione concordata in tempo utile per l'approvazione del Bilancio di Previsione i rapporti tra la Società ed il Comune continueranno ad essere regolamentati dalle Prescrizioni tecniche precedentemente in vigore fintanto che non verranno approvate nuove Prescrizioni tecniche e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

**Capo II – TRIBUTI LOCALI - IMU/TARI.**

**Art. 19. Indicazioni sui compiti affidati alla Società in materia IMU/ ICI, TARSU/TARES e TARI nonché TASI**

Ferma la riserva comunale di cui all'art. 4, la Società rimane affidataria di tutte le attività necessarie alla buona gestione della riscossione e dell'accertamento dei tributi locali IMU/TARI, nonché per le annualità pregresse di ICI, TARSU/TARES e TASI.

In via indicativa, senza che ciò costituisca elencazione esaustiva anche per quanto previsto all'art.1 comma 3, oltre alla riscossione e ai connessi compiti di registrazione e contabilità, i compiti principali attengono a:

- a) sviluppo progressivo dell'apprendimento nell'uso di gestionali nel sistema integrato comunale, formazione delle tabelle di lavoro previste dalle procedure, bonifica e correzione delle banche dati tributarie;
- b) registrazione dichiarazioni, comunicazioni, atti in genere, denunce di inizio, variazione, cessazione delle posizioni, ogni altra attività istruttoria necessaria;
- c) produzione di stampe ed elenchi in genere con particolare attenzione a quelli di base per la riscossione, il controllo delle posizioni e le minute di ruolo;



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

- d) produzione di preavvisi da trasmettere ai contribuenti;
- e) rapporto interlocutorio con i contribuenti interessati;
- f) produzione di avvisi di riscossione o accertamento, di atti di sgravio o rimborso o compensazione, rateizzazione, archiviazione e altri necessari, compresi l'accertamento con adesione, la mediazione, la conciliazione stragiudiziale e l'autotutela;
- g) intervento diretto nel contenzioso tributario;
- h) individuazione delle aree fabbricabili, ricognizione posizione concessionari demaniali e possessori di fabbricati rurali, ricerche e informazioni analitiche su immobili e fabbricati in genere esistenti e non classati o in congruamente classati;
- i) ricerche e documentazione cartacea per la individuazione delle aree fabbricabili;
- j) insinuazione al passivo fallimentare;
- k) ogni altra attività necessaria e utile.

**Art. 20. Compensazione di tributi comunali e rimborsi.**

Dalla data di entrata in vigore della modifica al Regolamento comunale su interessi e compensazione, approvata con deliberazione consiliare n. 35 del 19.04.2010, non è più consentito operare la compensazione tra importi risultanti a credito e a debito del contribuente, relativi ai tributi cui ai DD.lggss. 504/92 e 507/93, per il medesimo o per diverso anno di imposta. Dalla stessa data, le istanze di compensazione e i controlli sulle autodichiarazioni di compensazione, il cui iter procedimentale istruttorio risulta completo e compiuto, daranno luogo rispettivamente a provvedimenti di compensazione e ad atti volti alla conferma dell'operato del contribuente o, qualora si riscontrassero errori nella compensazione, al recupero di imposta o al rimborso della stessa. Le istanze di compensazione e i controlli sulle autodichiarazioni di compensazione il cui iter Procedimentale istruttorio sia ancora in itinere alla data sopra indicata, saranno considerate e trattate: le prime come mere istanze di rimborso, i secondi come al punto precedente.

Come previsto dall'art. 21 la Società comunica l'importo relativo al rimborso di tributi non dovuti o da compensare, per i quali il Comune si impegna a trasferire alla Società le necessarie somme entro un mese dalla comunicazione, fatta salva l'indisponibilità di somme nel bilancio comunale.

**Art. 21. Comunicazioni della Società al Comune.**

1. La Società rende il conto delle attività gestite attraverso le seguenti comunicazioni per tributo in forma cartacea ed informatica al fine di poter aggregare rapidamente i dati forniti:

- trimestrale delle riscossioni;
- trimestrale dei rimborsi e delle compensazioni;
- trimestrale degli accertamenti e dei provvedimenti di sgravio;
- trimestrale delle emissioni per la riscossione diretta;
- trimestrale delle emissioni di ruolo;
- trimestrale degli avvisi di accertamento emessi;
- trimestrale degli avvisi di accertamento annullati e o parzialmente annullati e o rettificati;
- trimestrale delle rateizzazioni concesse.



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

Ciascuna comunicazione trimestrale deve essere fatta pervenire al Comune, entro 15 giorni dalla fine del trimestre al quale si riferisce.

**Art. 22. Corrispettivi per i compiti affidati.**

1. Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, il Comune riconosce alla Società:

- per l'anno 2020 un compenso fisso pari ad € 640.000,00 oltre IVA nella misura di legge, a copertura dell'attività svolta;
- a partire dall'anno 2021:

**a)** un compenso fisso annuo di € 720.000,00 oltre IVA nella misura di legge, a copertura di una quota di costi fissi relativi all'attività ordinaria ("**Compenso fisso Ordinario**"). Tali compensi saranno pagati in rate mensili di pari importo.

**b)** un compenso variabile annuo di entità non superiore al 50% del Compenso fisso Ordinario, a copertura dei costi correlati all'attività straordinaria di accertamento, preordinata al raggiungimento degli obiettivi della riscossione straordinaria e relativi versamenti al Comune, previsti nelle Prescrizioni Tecniche stabilite annualmente ai sensi dell'art. 18 bis, in concomitanza della Deliberazione di Giunta di cui al comma successivo ("**Compenso variabile straordinario**").

La misura del compenso indicato al punto a) (Compenso fisso ordinario) sarà garantito qualora la Società, oltre a svolgere puntualmente tutte le attività di cui all'art. 19 e quelle correlate alle stesse, in relazione all'attività di accertamento di cui alla lettera f), con esclusione degli avvisi di riscossione, assicuri annualmente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- con riferimento alla TARI, l'importo minimo di € 450.000,00;
- con riferimento all'IMU, l'importo minimo di € 900.000,00.

Qualora gli obiettivi sopra indicati non venissero raggiunti, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il compenso fisso ordinario.

La misura del compenso indicato al punto b) (Compenso variabile straordinario) viene fissata annualmente con delibera della Giunta Comunale entro i limiti degli stanziamenti di spesa indicati nel Bilancio di previsione del Comune.

La delibera di Giunta, nell'ambito della definizione delle prescrizioni di cui all'art.18 bis del presente contratto, stabilisce gli obiettivi dell'attività di accertamento, anche a carattere straordinario, che la Società dovrà svolgere nell'anno successivo in esecuzione dei compiti assegnati dal Comune.

Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo, per cui ogni altro onere, spesa e/o gravame rimane a carico della società.

Entro il 31/12/2022 le parti si impegnano a rinegoziare le condizioni contrattuali sulla base dell'andamento delle attività gestite e/o al verificarsi di fatti che possano incidere positivamente e/o negativamente sulla Società.

**Art. 23. Riversamento delle somme, pagamento di corrispettivi, anticipazioni e minimi garantiti, interessi.**



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

1. In via ordinaria tutte le somme accertate dovranno confluire presso conti intestati al Comune.
2. Eventuali somme, relative ai tributi locali previsti all'art. 1 del presente contratto, versate presso conti intestati alla Società dovranno essere riversate presso la tesoreria comunale entro una settimana dall'ultimo giorno di riscossione.
3. In relazione al prelievo delle somme da riscuotere, alle modalità di riscossione, alle esigenze della finanza comunale, la Società rimane impegnata a perseguire immediatezza nel riversamento delle somme anche prima della scadenza settimanale prevista al comma precedente.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno verrà determinato il saldo (positivo/negativo) del Compenso fisso ordinario e di quello variabile straordinario al netto degli importi mensili ricevuti. Il saldo del **Compenso fisso Ordinario** e di quello **variabile straordinario** verranno corrisposti alla società entro fine anno e saranno assoggettati al regime Iva indicato all'art. 22 comma 1 lett. a) e b).
5. La determinazione del saldo del Compenso fisso ordinario e variabile straordinario avverrà in concomitanza della verifica degli obiettivi raggiunti dalla società.

**Capo III. SOSTA a PAGAMENTO**

**Art. 24. Delimitazione della sosta a pagamento.**

Il servizio di sosta a pagamento in Civitanova Marche riguarda tutti gli stalli stabiliti dalla Giunta Comunale, situati su aree pubbliche dedicate alla sosta a pagamento, che verranno comunicate alla società come indicato al presente capo.

Le aree di sosta a pagamento sono di libero accesso e utilizzo nel rispetto delle disposizioni segnaletiche apposte in base delle norme sulla circolazione stradale.

La Giunta Comunale può provvedere a sua discrezione, ricorrendo circostanze di pubblica necessità o di pubblico interesse in funzione delle esigenze di mobilità e in coerenza con gli indirizzi consiliari, a modificare in senso estensivo o riduttivo la citata delimitazione.

**Art. 25. Impostazione del servizio della sosta a pagamento.**

Il servizio si avvale di dispositivi o impianti o parcometri installati in posizioni opportune per il pagamento anticipato del corrispettivo e la fornitura di apposito scontrino da esporre sul cruscotto dell'autovettura.

La Civita.s mediante apposito incaricato, **ovvero anche mediante società di trasporto valori in possesso di idonea licenza**, riscuote la tariffa di parcheggio direttamente dai parcometri, previa stampa della strisciata di totalizzazione, provvede al conteggio di riscontro, all'imblisteramento per la consegna delle monete all'istituto di credito ricevente e all'accredito della somma riscossa sul competente conto comunale.

Le entrate dei parcometri, riscosse ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 lettera f) del D.lgs. 285 del 30.4.1992 sono di competenza comunale senza che su esse la Società abbia alcunché a pretendere.

**Art. 26. Concessione del servizio logistico e di vigilanza.**

1. Il Comune concede alla Società il servizio logistico e di vigilanza sulle aree della sosta a pagamento di cui all'art. 25 con le operazioni e attività che si elencano di seguito:



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

- installazione e manutenzione dei parcometri da eseguire in presenza dell'incaricato comunale;
- rifornimento energetico e cartaceo dei parcometri da eseguire in presenza dell'incaricato comunale;
- scassetto delle monete dai parcometri e stampa della documentazione o strisciata di controllo;
- collaborazione col Comune nella vigilanza sul corretto funzionamento dei parcometri;
- realizzazione, installazione e mantenimento segnaletica orizzontale; il Comune può riservare a sé il primo impianto della segnaletica orizzontale e verticale;
- vigilanza con propri ausiliari sul regolare comportamento degli utenti;
- emissione degli avvisi di accertamento delle infrazioni;
- riscossione, **mediante apposito servizio cassa automatizzata**, dagli utenti che regolarizzano la propria posizione nei termini consentiti dal presente disciplinare;
- rendiconto periodico delle riscossioni al competente servizio comunale.

**Art. 27. Dispositivi per il pagamento e tariffe.**

1. I dispositivi o impianti o parcometri per il pagamento del corrispettivo della sosta debbono essere di primaria qualità e rispondenti alle caratteristiche di sicurezza in materia elettrica, elettronica e meccanica previste da apposito decreto ministeriale in esecuzione dell'art. 7 comma 5 D.lgs. 285 del 30.4.1992.

L'emanazione di norme che richiedessero requisiti non posseduti dai parcometri installati e in funzione competeranno la modificazione o la sostituzione degli stessi.

Il dispositivo del parcometro che memorizza le riscossioni e i totali progressivi deve avere caratteristiche tali da evitare manomissioni o qualsivoglia intervento esterno teso a modificarne le cifre. Nel caso in cui l'apparecchiatura offra una tale possibilità mediante codice o card o altro sistema di abilitazione all'accesso, le parti opereranno in modo tale che solo il Comune possa intervenire in merito.

2. La Società, in maniera diretta o tramite l'impresa venditrice o altra impresa specializzata, provvede sotto la vigilanza comunale a mantenere i dispositivi in perfetta efficienza.

3. La Società può utilizzare direttamente e o affittare le superfici libere dei dispositivi, compresa l'impiantistica accessoria e similare, a fini di pubblicità e affissioni nel rispetto delle relative norme.

4. La Società si impegna ad adeguare le dotazioni di parcometri, sostituendo quelli obsoleti o non funzionanti, con modelli che, in conformità alle disposizioni di legge, prevedono il pagamento mediante carte di credito.

5. Resta inteso che il Comune e la Società valuteranno l'implementazione di apposita applicazione informatica (app) che consenta il pagamento della sosta tramite *smart phone* o altri strumenti informatici.

6. Il Comune determina le tariffe, per le finalità di cui all'art. 7 comma 7 del D.lgs. 285 del 30.4.1992, nell'ambito delle proprie politiche di bilancio e le comunica con sollecitudine alla Società la quale, oltre agli adeguamenti di propria competenza per le riscossioni di regolariz=



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

zazione, dovrà coadiuvare l'incaricato comunale nell' adeguamento dei competenti dispositivi e delle istruzioni dei parcometri.

**Art. 28. Segnaletica.**

La Società realizzerà la segnaletica prescritta per gli spazi di sosta a pagamento con requisiti tecnici di primaria qualità e perfettamente rispondenti alle prescrizioni del vigente codice della strada e delle norme di sicurezza. Inoltre, ne assicurerà sempre la perfetta efficienza attraverso ripassi di verniciatura, sostituzione totale o parziale di segnali verticali, quant'altro richiesto da criteri di mantenimento a regola d'arte.

**Art. 29. Comportamento corretto dell'utente.**

L'utente che usufruisce della sosta a pagamento deve:

- parcheggiare correttamente il veicolo in uno degli stalli di sosta;
- inserire moneta nel parcometro più vicino in proporzione al tempo di sosta programmato;
- ritirare lo scontrino rilasciato dal parcometro e posizionarlo all'interno del veicolo in luogo ben visibile, di norma sul cruscotto, in modo tale che dall'esterno siano leggibili l'ora di arrivo e l'ora di scadenza della sosta;
- rimuovere l'auto dalla sosta non oltre l'ora di scadenza dello scontrino.

In caso di intervenute necessità di sosta che eccedano l'ora di scadenza, l'utente dovrà provvedere prima della scadenza stessa ad acquisire ulteriore scontrino fino alla nuova scadenza programmata e posizionarlo come indicato al comma precedente.

**Art. 30. Infrazioni dell'utente e regolarizzazione.**

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 285 del 30.9.1992, ha adottato diverse deliberazioni per la disciplina della sosta a pagamento.

Si riporta di seguito la disciplina principale:

“In caso di mancato pagamento e quindi di ticket non esposto.

Si applica l'addizionale una tantum di 1,55 euro oltre alla tariffa maturata. L'importo dovrà coincidere con la tariffa maturata dall'inizio della fascia oraria in cui è avvenuto l'accertamento fino al momento del pagamento. Qualora il pagamento avvenga oltre la fascia oraria in cui è avvenuto l'accertamento, l'importo da pagare dovrà corrispondere alla tariffa maturata fino al termine della fascia oraria corrispondente all'ora di accertamento. Nel caso in cui l'utente esponga l'orario di arrivo e l'ausiliario lo riporti sull'avviso di accertamento, l'importo da pagare a sanatoria sarà calcolato a partire dall'ora di arrivo, anziché dall'inizio della fascia oraria.

In caso di esposizione del ticket con il tempo scaduto e/o errato. Omessa esposizione del ticket.

L'importo deve coincidere con l'integrazione tariffaria maturata dalla scadenza del ticket sino al momento del pagamento, ovvero sino al termine della fascia oraria corrispondente all'ora di accertamento nel caso in cui il pagamento avvenga oltre la fascia stessa. Nel caso in cui l'utente esponga l'orario di arrivo e l'ausiliario lo riporti sull'avviso di accertamento, l'importo da pagare a sanatoria sarà calcolato a partire dall'ora di arrivo anziché dall'inizio della fascia oraria. In quest'ultimo caso, non avendo provveduto ad effettuare il pagamento della tariffa, si applica l'addizionale di 1,55 euro.



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

Nel caso di mancato pagamento dell'importo a sanatoria entro 10 giorni a partire dal giorno dell'accertamento (compreso), l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale procederà con la verbalizzazione delle violazioni all'art. 7 comma 14 del Codice della Strada".

Ogni altra indicazione fornita dalla Giunta comunale con le deliberazioni citate o, ricorrendo legittime ragioni di pubblico interesse o pubblica necessità, con successivi atti modificativi e o integrativi dovrà essere rispettata e attuata dalla Società nell'esercizio dei compiti affidati.

**Art. 31. Modulistica del Gestore.**

La Società provvede in autonomia, nel rispetto delle vigenti norme, alla scelta e all'impiego della modulistica necessaria agli adempimenti della concessione.

La modulistica relativa alla riscossione manuale e agli avvisi di accertamento dovrà essere concordata con il Comune e staccata di norma da appositi rispettivi bollettari. Ciascun bollettario dovrà avere un numero progressivo e conterrà 25 o 50 bollette numerate in ordine progressivo come appresso:

- bollettari ricevute - originale per l'utente, prima copia per la Società, seconda copia per il Comune; previa intesa operativa fra le parti la Società potrà impiegare un bollettario a due esemplari nel qual caso rimane esclusa la copia della Società stessa: tali bollettari rimangono soggetti alle norme sulla ricevuta fiscale;

- bollettari avvisi di accertamento - originale per il Comune, prima copia per l'utente, seconda copia ad uso della Società. Le ricevute potranno essere rilasciate su singolo modulo continuo o piano qualora la Società si avvalga di sistema informatizzato: tali ricevute rimangono soggette agli obblighi delle ricevute fiscali.

Ogni blocco degli avvisi, prima di essere messo in uso, dovrà essere timbrato e frontespizio e caricato in apposito registro del Comune.

Tali operazioni saranno eseguite a cura del soggetto preposto alla vigilanza o da un suo incaricato il quale prenderà firma di ricevuta dalla Società e apporrà, a fianco di ciascuna registrazione, la propria firma.

Gli schemi dell'avviso, della ricevuta e del registro di carico e scarico sono quelli già in uso alla data del presente contratto.

**Art. 32. Operazioni sulla modulistica.**

La Società redige un avviso per ogni irregolarità rilevata e ne consegna copia all'utente o lo dispone sull'autovettura.

La Società provvede altresì a rilasciare ricevuta all'utente che si presenta per regolarizzare nei termini di cui all'art. 31.

Ogni mercoledì la Società provvede a consegnare al Comune:

- originali degli avvisi non regolarizzati;

- bollettari degli avvisi di verbale esauriti per i quali è scaduto il termine di regolarizzazione dell'ultimo preavviso emesso.

Il Comune provvede di conseguenza a ricevere la documentazione e annotare sull'apposito registro di carico e scarico la riconsegna dei bollettari dei preavvisi di verbale esauriti apponendo la firma a fianco di ciascuna registrazione.



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

**Art. 33. Corrispettivo della concessione e versamenti.**

1. Il corrispettivo della concessione a favore della Società è costituito di due componenti:

a) il complessivo importo delle riscossioni della Società per la regolarizzazione da parte degli interessati, da intendere comprensivo dell'Iva nella misura di legge, degli avvisi di accertamento.

b) un corrispettivo annuo corrispondente a:

- **E. 260** per ciascuno spazio di sosta a pagamento oggetto della presente concessione. Qualora i parcheggi a pagamento funzionassero per l'intero arco dell'anno, per il compenso di cui sopra la Società dovrà assicurare al Comune incassi totali di almeno € 450.000.

Qualora per fatti non dipendenti dalla Società, il funzionamento della sosta a pagamento su parte o su tutti gli spazi, il limite di entrata di cui al precedente comma sarà rideterminato proporzionalmente di comune accordo.

Il compenso è gravato di Iva nella misura di legge.

2. Il corrispettivo proporzionato agli spazi di sosta oggetto della presente convenzione viene corrisposto dal Comune alla Società entro la fine di ciascun mese di competenza previa emissione di regolare fattura.

3. In caso di ritardato pagamento saranno corrisposti interessi nella misura del saggio legale in vigore tempo per tempo maggiorato di unovirgolacinque punti.

4. Nessuna somma compete alla Società sulle riscossioni operate dal Comune a seguito di procedimento sanzionatorio ai sensi del vigente codice della strada in riferimento agli spazi di sosta a pagamento.

5. Nessun onere in termini di tassa sulla occupazione di spazi e aree pubbliche, in relazione alla natura del presente contratto e anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 e del comma 6 art. 14 del regolamento per ultimo modificato con deliberazione consiliare 108 del 20.11.2006, viene applicato.

Se per effetto di sopravvenute disposizioni di legge si dovessero modificare di condizioni di gestione del servizio previsto nel presente capo il Comune e la società potranno:

- a) rivedere le condizioni economiche per garantire l'equilibrio economico delle società, secondo quanto previsto all'art. 38 bis che segue;
- b) rivedere anche le condizioni di gestione attraverso una revisione del presente contratto rinegoziando le previsioni dello stesso.

**Art. 34. Contabilizzazioni periodiche e rendicontazione.**

1. La Società, oltre quanto all'art. 33, dà conto della gestione producendo per ciascun mese, entro la fine del mese successivo, la seguente documentazione:

- a) prospetto delle somme riscosse nel mese solare interessato per avvisi regolarizzati;
- b) prospetto delle somme prodotte da ciascun parcometro;
- c) elenco o copia delle ricevute di riscossione dell'apposito servizio cassa;
- d) elenco delle riscossioni mediante conto corrente postale o altro soggetto diverso dalla Società e/o copia delle relative pezze d'appoggio;



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

e) dichiarazione di responsabilità che null'altra somma sia stata riscossa, oltre quelle di cui alle lettere a) e d) sopra elencate.

2. La Società inoltre è tenuta alle obbligazioni previste dalla Legge vigente e dal Regolamento di contabilità comunale in ordine all'attività di resa del conto in quanto agente contabile con maneggio di denaro. In caso di necessità il Comune può, a fini di riscontro, richiedere copia del registro corrispettivi nel quale risultino registrate, nel rispetto della normativa fiscale, le somme quotidianamente riscosse dai bollettari delle ricevute.

3. Il dirigente comunale designato, esamina la regolarità dei rapporti prodotti, li correda delle verifiche e controlli eseguiti nel periodo e deposita il tutto presso il servizio bilancio comunale.

**Art. 35. Variazione aree di sosta a pagamento e delle tariffe.**

In caso di estensione della sosta a pagamento, oltre le aree di cui all'art. 25, il Comune potrà affidare alla Società, che rimane impegnata ad accettare, i nuovi spazi

Il Comune dispone modificazioni tariffarie sentita la Società al fine anche di assicurare risorse utili al bilancio comunale per le finalità previste dal comma 7 art. 7 D.lgs. 285 del 30.4.1992.

In caso di incremento o decremento degli spazi di sosta a pagamento e o delle tariffe dovranno essere ridefinite in maniera e misura congrue, di comune accordo fra le parti, le condizioni economiche di cui al presente contratto.

**Art. 36. Riserva.**

Il Comune si riserva l'uso gratuito degli spazi di parcheggio di cui al presente disciplinare per proprie manifestazioni o iniziative.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di usare gli spazi medesimi per proprie esigenze o per autorizzare, a termini di legge e regolamentari, occupazioni di suolo pubblico a eventuali richiedenti. L'andamento degli usi comunali di cui al presente articolo sarà monitorato in maniera progressiva al fine di valutarne l'effetto sul gettito complessivo: in caso di consistente rilievo negativo si concorderà congrua compensazione a favore della Società a fini di salvaguardia dell'equilibrio del relativo conto economico.

**Art. 37. Spese a carico della Società.**

Ogni e qualsiasi spesa comportata dal servizio di cui al presente disciplinare, salvo quanto specificamente riferito al Comune, farà carico alla Società. Sono comunque a carico della Società tutte le spese relative e conseguenti al contratto e tutte le imposte e tasse comunque derivanti dal contratto e dall'espletamento del servizio, rinunciando la Società stessa all'eventuale diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Sono a carico del Comune, il quale si rivarrà sull'utente a norma di legge, le spese di elaborazione e notificazione dei verbali ai sensi del vigente codice della strada.

**Art. 38. Personale dipendente e ausiliari.**

Rapporti di copertura. La Società si avvale di personale in rapporto di lavoro dipendente o ad esso equiparato. La gestione in concessione del servizio di vigilanza e riscossione, ferma la potestà del Corpo di Polizia Municipale, si avvale di ausiliari del traffico ex art. 17 comma 132 della legge 127 del 15.5.1997 e successive modifiche e integrazioni.



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

La Società proporrà propri dipendenti o equiparati per la nomina di ausiliari del traffico per la vigilanza sulle aree di sosta. Il Sindaco o il Dirigente competente provvederà alla verifica del possesso dei requisiti e alla eventuale nomina.

Il rapporto di copertura fra il servizio di vigilanza mediante ausiliari e la durata della sosta con parcheggio a pagamento deve essere almeno pari al settantacinqueper cento (75%).

**Capo IV – REVISIONE CORRISPETTIVI - NUOVI AFFIDAMENTI - NORME FINALI e di RINVIO**

**Articolo 38 bis – Revisione dei corrispettivi e affidamento gestione ulteriori entrate comunali.**

1. Il Comune e la Società si danno atto che, con cadenza annuale esamineranno la congruità delle condizioni economiche in rapporto ai costi effettivi relativi all'attività svolta, e potranno valutare d'intesa le eventuali azioni da intraprendere per il riequilibrio delle prestazioni tipiche del sinallagma contrattuale.

2. Le condizioni economiche del presente contratto possono essere modificate con delibera della Giunta Comunale in coerenza con il budget della Società approvato dal Consiglio Comunale ed entro i limiti degli specifici stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio stesso in sede previsionale o con successive variazioni.

3. La delibera di Giunta Comunale di cui al comma precedente è quella che approva anche le Prescrizioni tecniche di cui all'art. 18 bis.

3. L'affidamento della gestione di ulteriori entrate comunali e/o di ulteriori attività rispetto a quanto indicato all'art. 1 può comportare l'integrazione e la revisione delle condizioni economiche del presente contratto.

**Art. 39. Penalità e decadenza.**

La Società è responsabile verso il Comune del buon andamento dei servizi affidati.

La decadenza dalla presente convenzione può essere a discrezione del Comune pronunciata nei seguenti casi:

- sospensione o abbandono anche di uno solo dei compiti affidati;
- fallimento;
- sub-affido del servizio, salvo quanto previsto dall'art .2;
- grave o reiterata inadempienza agli obblighi per il personale dipendente. Non sono previste penalità in relazione alla responsabilità contabile che fa capo a tutti coloro che operano a titolo di immedesimazione organica o obbligatorio.

**Art. 40. Controversie e collegio arbitrale.**

Ogni controversia sul servizio di cui al presente disciplinare che dovesse insorgere tra il Comune e la Società sarà deferita ad un Collegio Arbitrale che deciderà secondo le norme di diritto.

Il Collegio Arbitrale sarà formato da componenti nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo fra i due entro 15 giorni dalla loro partecipazione di nomina. In caso di mancato accordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Macerata.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Comune di CIVITANOVA MARCHE**  
**(Provincia di MACERATA)**

La decisione del Collegio Arbitrale dovrà essere prodotta entro sei mesi dalla designazione del terzo arbitro e sarà inappellabile.

Le parti rinunciano espressamente al ricorso in appello.

Salvo quanto nella presente stabilito l'arbitrato segue le norme del codice di procedura civile.

Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che richiede il giudizio arbitrale.

La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

**Art. 41. Domicilio della Società.**

La Società, per tutti gli effetti della presente convenzione, elegge domicilio nel Comune di Civitanova Marche presso la propria sede legale.

Le intimazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di messo comunale.

**Art. 42. Norma finale.**

La materia di cui alla presente convenzione attiene alla gestione della cosa pubblica e l'ordinamento esteso dell'ente comunale, il codice civile e le norme sui tributi e le entrate locali regolano i rapporti di immedesimazione organica con le relative attribuzioni e responsabilità. Gli organi comunali, sociali e tributari instaureranno secondo le rispettive competenze rapporti nel rispetto delle vigenti norme dell'ordinamento consci delle responsabilità, oltreché civili e penali, amministrative e contabili con particolare riferimento a tali ultime in quanto richiamate dalla specifica funzione esercitata.

**Art. 43. Rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle norme di legge, regolamentari, ordinanziali che la Società è tenuta ad osservare nello svolgimento dei compiti affidati.

Per i rapporti fra le parti si farà riferimento nell'ordine alle norme che regolano l'affido di servizi pubblici, al codice civile, agli usi e consuetudini locali in materia e al Tuspp.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche; a tale scopo ha indicato che tutti i pagamenti del presente contratto potranno essere effettuati presso il seguente c/corrente dedicato:

- BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO - Agenzia di Civitanova Marche (MC) – Codice IBAN: IT50Q0849168870000010155670;

assumendo pertanto, la responsabilità di comunicare all'Ente appaltante, ogni eventuale variazione di banche con conseguente codice IBAN.

La Società si impegna inoltre:

- a comunicare le generalità ed il C.F. delle persone delegate ad operare su di esso;

Ai sensi del medesimo articolo della legge sopra indicata, la Società accetta che costituisca clausola risolutiva espressa di questo contratto l'effettuazione di transazioni relative allo stesso senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Le parti di comune accordo, trattandosi di servizi soggetti ad I.V.A., stabiliscono che la presente convenzione sia registrabile solo in caso d'uso.

Fatto in un unico originale e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (c.d. CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale).



REPUBBLICA ITALIANA  
Comune di CIVITANOVA MARCHE  
(Provincia di MACERATA)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”

IL COMUNE – Dott. Andrea Castellani

LA SOCIETA’ –Dott. Antonio Carusone Pres. C.d.A. della soc. “Civita.s S.r.l. Unipersonale”